COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

Originale di Delibera del Consiglio Comunale

N°**35** del Reg. del **30/12/2024**	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2024 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

Addì 30 del mese di Dicembre alle ore 11.30 e seguenti dell'anno 2024, nella sala delle riunioni del Comune di Sedini, convocata con appositi avvisi in sessione Straordinaria, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

Consiglieri	Presente
Carta Salvatore	Si
Fresi Angela (1979)	Si
Sussarellu Giovanni	Si
Soggia Leonardo	Si
Vigliola Dolores	No
Soggia Simone	Si
Nieddu Salvatore Giuseppe	No
Farina Maria Caterina	Si
Deliperi Giovanni Antonio	Si
Demelas Sandra	Si
Sanna Domenico	Si
Fresi Angela (1983)	No
Pirisino Nicola	Si

Totale presenti n° 10	Totale assenti n° 3

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale;

- presiede il Signor Carta Salvatore nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Stella Serra;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull' argomento in oggetto regolarmente iscritto all' ordine del giorno, premettendo che, che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che "*gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel*";
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: " *6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento,

compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (…)".

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all'anno 2025;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'allegato programma **NEGATIVO** per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenutolo conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale ha introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;Visto il D.Lgs. n. 165/2001;Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi
Responsabili ex artt. 49, 1° comma e 147 bis D.L.gs. n° 267/2000
Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione nell'ambito della proposta dideliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

Con 10 voti favorevoli, espressi in forma palese, all'Unanimità

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2025**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che risulta **negativo** si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:

– potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
– sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione , Con 10 voti favorevoli, espressi in forma palese, all'Unanimità

DELIBERA

Di Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n° 267/2000;

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole;

In ordine alla regolarità tecnica — In ordine alla regolarità contabile

(Il Responsabile del Servizio) — (Il Responsabile di Ragioneria)

Il presente verbale, salva l' ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco — Il Segretario Comunale

Carta Salvatore — *D.ssa Maria Stella Serra*

Della su estesa deliberazione, ai sensi del decreto Legislativo 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

E' stata trasmessa con lettera n° in data __/__/____ ai Capigruppo Consiliari

Il Responsabile Amministrativo
Ivan A. Diana

==========

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 31/12/2024 al 15/01/2025;
- è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2024essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell' atto;

Dalla residenza comunale, _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra

==========

Sedini Li:_____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra